



L'autonomia differenziata per Roma La riforma di cui non si parla

Gaetano Azzariti,
Anna Maria Bianchi
Stefano Fassina
Giorgio Panizzi
Marco Ravaglioli
Pietro Spirito
Giancarlo Storto



Martedì 2 luglio dalle 18 alle 19:30
Sulle pagine Facebook e Youtube di Carteinregola

Roma-Capitale della Repubblica (e centro della cattolicità) e Roma città metropolitana: due volti della stessa realtà territoriale, di cui il legislatore doveva e deve ancora oggi necessariamente tenere conto. Del resto, se c'è un tratto che accomuna tutte le capitali moderne – in ordinamenti pur tanto diversi tra loro – è proprio l'essere a un tempo città « speciali » e città « normali »: speciali, per le funzioni che in esse si esercitano, e per le implicazioni che ne derivano anche sull'ordinario e quotidiano esercizio di compiti amministrativi; normali, per la necessità di assicurare ai propri cittadini servizi comparabili, per la quantità e per la qualità, a quelli spettanti agli altri cittadini del Paese, in una (appunto) normale dimensione di autogoverno locale.

(dall'introduzione del PDL Magi Fassina)

1948

Articolo 114 della Costituzione entrata in vigore il 1 gennaio 1948:
La Repubblica si riparte in Regioni, Province e Comuni.


2001

Art. 114 sostituito dall'articolo 1 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3

*La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle **Città metropolitane**, dalle Regioni e dallo Stato.*

*I Comuni, le Province, **le Città metropolitane** e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.*

Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento




2009

LEGGE 5 maggio 2009, n. 42 **Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.**

Articolo 24 (Ordinamento transitorio di Roma capitale ai sensi dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione)

In sede di prima applicazione, **fino all'attuazione della disciplina delle città metropolitane**, il presente articolo detta norme transitorie sull'ordinamento, anche finanziario, di Roma capitale.

Roma Capitale *"dispone di speciale autonomia, statutaria, amministrativa e finanziaria, nei limiti stabiliti dalla Costituzione"* . L'ordinamento di RC *"è diretto a garantire il miglior assetto delle funzioni che Roma è chiamata a svolgere quale sede degli organi costituzionali nonché. delle rappresentanze diplomatiche degli Stati esteri, ivi presenti presso la Repubblica italiana, presso lo Stato della Città del Vaticano e presso le istituzioni internazionali"*.





2009


LEGGE 5 maggio 2009, n. 42 **Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.**

Articolo 24 (Ordinamento transitorio di Roma capitale ai sensi dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione)

A Roma capitale spettano, oltre alle funzioni amministrative già attribuite al Comune di Roma, ... le seguenti:

- a) **concorso alla valorizzazione dei beni storici, artistici, ambientali e fluviali**, previo accordo con il Ministero per i beni e le attività culturali;
- b) **sviluppo economico e sociale di RC con particolare riferimento al settore produttivo e turistico;**
- c) **sviluppo urbano e pianificazione territoriale;**
- d) **edilizia pubblica e privata;**
- e) organizzazione e funzionamento dei **servizi urbani**, con particolare riferimento al **trasporto pubblico ed alla mobilità;**
- f) **protezione civile**, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei ministri e la regione Lazio;
- g) **ulteriori funzioni conferite dallo Stato e dalla regione Lazio**, ai sensi dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione (*).

(*) I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.



2009

LEGGE 5 maggio 2009, n. 42 **Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.**

Articolo 24 (Ordinamento transitorio di Roma capitale ai sensi dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione)


La legge prefigura un percorso diretto a supportare RC nel **perseguimento di dette funzioni attraverso il trasferimento:**

i) di **"risorse umane e dei mezzi"**

ii) di **un proprio patrimonio commisurato alle funzioni e competenze ad essa attribuite** (inclusivo dei beni appartenenti al patrimonio dello Stato non più funzionali alle esigenze dell'Amministrazione centrale);

iii) **"di ulteriori risorse" rispetto a quelle previste per l'ordinario finanziamento dei comuni**, al fine di tener conto "delle specifiche esigenze di finanziamento derivanti dal ruolo di capitale della Repubblica".

La specificazione delle funzioni e il trasferimento delle relative risorse sono demandati a decreti legislativi che il Governo ha successivamente adottato




2012

DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2012, n. 61

Ulteriori disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento di Roma Capitale.

Con tale provvedimento legislativo, **rimasto in gran parte inattuato**, sono **attribuite** a Roma Capitale **le funzioni amministrative** nelle seguenti materie:

- **interventi di sviluppo infrastrutturale**, "finalizzati anche ai trasporti, connessi al ruolo di capitale della Repubblica» attraverso la programmazione pluriennale da perseguire tramite intesa istituzionale di programma con la Regione Lazio e con le amministrazioni centrali competenti, approvata dal CIPE. (...)
- **concorso alla valorizzazione dei beni storici ed artistici**, affidato alla regia della Conferenza delle soprintendenze ai beni culturali, alla quale prende parte anche la soprintendenza capitolina;
- **beni ambientali e fluviali**, con l'affidamento a RC della gestione delle riserve statali non collocate nei parchi nazionali, nonché la definizione di indirizzi e criteri riguardanti le attività di tutela, pianificazione, recupero, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio, di gestione dei relativi interventi e di vigilanza;




2012

DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2012, n. 61

Ulteriori disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento di Roma Capitale.

- coordinamento dei tempi di svolgimento delle **manifestazioni fieristiche** di rilevanza internazionale e nazionale;
- **promozione turistica** all'estero, da svolgere in coordinamento con lo Stato e con la Regione
- **protezione civile**, con attribuzione al Sindaco di **poteri di emanazione di ordinanze**: i) per l'attuazione di **interventi di emergenza in relazione agli eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo**, inclusi quelli che richiedono l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria; ii) per rimuovere situazioni di emergenza connesse al traffico, alla mobilità ed all'inquinamento atmosferico o acustico, in esecuzione di un piano autorizzato con delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché nei limiti e secondo i criteri indicati nella stessa delibera, con oneri a carico di Roma Capitale.




2012

DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2012, n. 61

Ulteriori disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento di Roma Capitale.

Il d.lgs. **demanda inoltre ad una legge regionale**, sentiti la Provincia di Roma e Roma capitale, **la possibilità di conferire a quest'ultima ulteriori funzioni amministrative nell'ambito delle materie di competenza legislativa della Regione.**

il d.lgs. prevede il **trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie** necessarie all'esercizio delle medesime funzioni sia a livello statale, sia a livello regionale.




2014

Legge n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni." (detta anche «**Legge Delrio**»)

*L'art.24 della legge n.42/2009 prevedeva che **L'ordinamento di Roma capitale fosse disciplinato in via transitoria "fino all'attuazione della disciplina delle città metropolitane"** ()... in sede di istituzione della CM si sarebbe potuto ragionare su un **ordinamento complessivo**. Con l'istituzione della Città metropolitana di Roma Capitale è invece **mancata ogni riconsiderazione complessiva dell'ordinamento di RC**, neanche al fine di estendere alcune delle funzioni e delle competenze riservate a RC alla CM.*

La disciplina della CM di Roma è tendenzialmente analoga a quella delle altre città metropolitane

La specificità della CM di Roma Capitale è riconosciuta solamente in alcune disposizioni, prevalentemente di principio, che non incidono sulle funzioni che è chiamata a svolgere.




2014

Legge n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni." (detta anche «Legge Delrio**»)**

All'art.1, comma 102, si precisa che **le disposizioni sull'ordinamento di Roma capitale, restano definite al comune e non si intendono estese alla CM;**

All'art.1, comma 103, si demanda **allo statuto della CM** la disciplina dei rapporti con il comune di Roma capitale e gli altri comuni, con l'obiettivo di garantire "il migliore assetto delle funzioni che Roma è chiamata a svolgere quale sede degli organi costituzionali nonché delle rappresentanze diplomatiche degli Stati esteri, ivi presenti, presso la Repubblica italiana, presso lo Stato della Città del Vaticano e presso le istituzioni internazionali"




2014

Legge n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni." (detta anche «**Legge Delrio**»)

Le funzioni demandate alla Città metropolitana di Roma Capitale sono le stesse spettanti alle province e altre città metropolitane.

Funzioni fondamentali (riservate alle sole città metropolitane):


- adozione e aggiornamento annuale di un **piano strategico triennale del territorio metropolitano**, che costituisce atto di indirizzo per l'Ente e per l'esercizio delle funzioni dei Comuni e delle Unioni di Comuni compresi nel predetto territorio, anche in relazione all'esercizio di funzioni delegate o assegnate dalle Regioni, nel rispetto delle leggi delle Regioni nelle materie di loro competenza;
- **pianificazione territoriale generale, ivi comprese le strutture di comunicazione, le reti di servizi e delle infrastrutture appartenenti alla competenza della comunità metropolitana**, anche fissando vincoli e obiettivi all'attività e all'esercizio delle funzioni dei Comuni compresi nel territorio metropolitano;
- strutturazione di **sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici**, organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano.



2014

Legge n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni." (detta anche «Legge Delrio**»)**


Con i Comuni interessati la Città metropolitana può esercitare le funzioni di: stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive; mobilità e viabilità, promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale; promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione; ulteriori funzioni che lo Stato e le Regioni, possono attribuire in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.



2020

12 febbraio 2020: il Congresso degli enti locali e regionali, operante nell'ambito del Consiglio d'Europa, emette la raccomandazione n.452 relativa allo "Status delle città capitali» che rivolge un invito ai Governi e ai Parlamenti degli Stati membri

- a) a promuovere una migliore comprensione del **ruolo delle capitali quali simboli degli Stati** nel loro complesso e delle loro specificità, tenuto conto che esse **svolgono funzioni specifiche** che conferiscono una posizione centrale su scala nazionale ed internazionale con riguardo a **diversi ambiti, da quello politico a quelli economici e culturali;**
- b) ad assicurare solide garanzie procedurali al fine di garantire l'autonomia delle città capitali e ridurre il rischio di forme di ingerenza da parte degli altri livelli di governo.




2020

12 febbraio 2020: il Congresso degli enti locali e regionali, operante nell'ambito del Consiglio d'Europa, emette la raccomandazione n.452 relativa allo "Status delle città capitali» che rivolge un invito ai Governi e ai Parlamenti degli Stati membri

Al riguardo la necessità di assicurare, fra l'altro:

- che **l'amministrazione sia affidata a rappresentanti eletti**;
- che si proceda a delineare una **chiara distinzione delle competenze fra i diversi livelli di governo**, evitando sovrapposizioni che non consentono la corretta attribuzione delle reciproche responsabilità, in linea con il principio di sussidiarietà;
- che siano **assicurate idonee risorse finanziarie** alla Capitale e ai suoi municipi, avendo riguardo ai compiti svolti, inclusi quelli connessi allo svolgimento delle funzioni tipiche di una capitale;
- che si proceda ad una **formalizzazione della cooperazione tra i diversi livelli di governo, di tipo sia orizzontale (con le altre città), sia verticale (con il governo centrale e con l'eventuale livello regionale)** con riferimento agli specifici ambiti di interesse delle capitali.



2021
2022

XVIII LEGISLATURA

 ROMA

Osservatorio Parlamentare

PROGETTO DI LEGGE ON. MELONI, ON. RAMPELLI ED ALTRI

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI MELONI, RAMPELLI, LOLLOBRIGIDA, ALBANO, BELLUCCI, BIGNAMI, BUCALO, BUTT...

[LEGGI TUTTO »](#)

PROGETTO DI LEGGE ON. SILVESTRI E ALTRI CONFERIMENTO POTERI SPECIALI A ROMA CAPITALE

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2931 PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei deputati FRANCESCO SILVESTRI, BALDINO, BRESCIA, SALAFIA, TUZI, DAGA...

[LEGGI TUTTO »](#)

PROGETTO DI LEGGE ON. MORASSUT ED ALTRI MODIFICA COSTITUZIONALE "ROMA REGIONE"

CAMERA DEI DEPUTATI — PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI MORASSUT, CECCANTI CIAMPI, DE MARIA, FIANO...

[LEGGI TUTTO »](#)

PROGETTO DI LEGGE ON. BARELLI E ALTRI MODIFICA ART 114 COSTITUZIONE POTERI CITTÀ DI ROMA

N. 1854 PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE d'iniziativa dei deputati BARELLI, BRUNETTA, ANGELUCCI, BATTILOCCHIO, CALABRIA, GIACOMONI...

[LEGGI TUTTO »](#)

PROGETTO DI LEGGE ON. DE ANGELIS ED ALTRI SU ORDINAMENTO CITTÀ DI ROMA


CAMERA DEI DEPUTATI N. 2923 PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei deputati DE ANGELIS, SALTAMARTINI, GERARDI, BASINI, ZICCHIERI, BAZZ...

[LEGGI TUTTO »](#)

PROGETTO DI LEGGE ON. MAGI – ON. FASSINA SU ORDINAMENTO CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA

CAMERA DEI DEPUTATI — PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI MAGI, FASSINA Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, concern...

[LEGGI TUTTO »](#)




2023
2024

XIX LEGISLATURA

Proposte di legge costituzionale “*Modifiche agli articoli 114 , 131 e 132 della Costituzione*”

Attualmente in Commissione Affari Costituzionali della Camera sono depositate tre **proposte di legge costituzionale** che hanno la finalità di *conferire a Roma capitale un nuovo assetto organizzativo e funzionale, valorizzandone il ruolo nel quadro delle previsioni costituzionali.*

- [AC 278](#) del 13 ottobre 2022 di **iniziativa dell'on. Morassut del Partito Democratico**
- [AC 1241](#) del 22 giugno 2023 di **iniziativa dell'on. Morassut del Partito Democratico**
- [AC 514](#) del 4 novembre 2022 dei **deputati Forza Italia, a prima firma dell'on. Barelli**




2023
2024

XIX LEGISLATURA

Proposta di legge costituzionale “*Modifiche agli articoli 114 , 131 e 132 della Costituzione*”

[AC 278](#) del 13 ottobre 2022 di **iniziativa dell'on. Morassut del Partito Democratico** (che sembrerebbe accantonata) istituisce la nuova regione di Roma capitale della Repubblica, integrando l'elenco recato dall'articolo 131 della Costituzione. Una proposta di legge di identico contenuto era stata presentata nel corso della XVIII legislatura (A.C. 2938) ed era poi confluita insieme ad altre proposte nell'A.C. 1854- A.





2023
2024

XIX LEGISLATURA

Proposta di legge costituzionale “*Modifiche agli articoli 114 , 131 e 132 della Costituzione*”

Le proposte **A.C. 514** e **A.C. 1241** si propongono invece di modificare l'articolo 114 della Costituzione **attribuendo a Roma Capitale poteri legislativi nelle materie oggetto di potestà legislativa concorrente** (art. 117 comma 3) - **esclusa la tutela della salute - e residuale** (art. 117 comma 4)






Le 19 materie elencate al 3 Comma dell'art. 117 della Costituzione sono:

- rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni
- commercio con l'estero;
- tutela e sicurezza del lavoro;
- istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale;
- professioni;
- ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi;
- alimentazione;
- ordinamento sportivo;
- protezione civile;
- governo del territorio;
- porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione (continua)





Le 19 materie elencate al **3 Co dell'art. 117** della Costituzione sono:

- ...ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
- previdenza complementare e integrativa;
- coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;
- valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;
- enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.

4 Comma dell'art. 117 della Costituzione
Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad **ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.**



2023
2024

XIX LEGISLATURA

Proposta di legge costituzionale “Modifiche agli articoli 114 , 131 e 132 della Costituzione



L'A.C. 514 Barelli dispone direttamente l'attribuzione a Roma capitale di **potestà legislativa e regolamentare, derogatoria** rispetto alla normativa della regione Lazio, nelle materie di legislazione **concorrente e residuale**, fatta eccezione per la tutela della salute.


PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Il secondo periodo del terzo comma dell'articolo 114 della Costituzione è sostituito dai seguenti: « La legge dello Stato disciplina l'ordinamento di Roma Capitale, riconoscendo forme e condizioni particolari di autonomia normativa, amministrativa e finanziaria e assicurando adeguati mezzi e risorse per lo svolgimento delle sue funzioni. **Roma Capitale dispone di potestà legislativa e regolamentare, derogatoria rispetto alla normativa della Regione Lazio, nelle materie di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma, esclusa la tutela della salute.** Si applicano a Roma Capitale le disposizioni degli articoli 127 e 134 della Costituzione. Roma Capitale, nell'esercizio delle sue funzioni amministrative, assicura forme di decentramento ».

Art. 2.

1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, successiva alla promulgazione.



2023
2024

XIX LEGISLATURA

Proposta di legge costituzionale “Modifiche agli articoli 114 , 131 e 132 della Costituzione

Atti Parlamentari — 1 — Camera dei Deputati
XIX LEGISLATURA — DISegni DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1241

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d’iniziativa del deputato MORASSUT

Modifica all’articolo 114 della Costituzione, in materia di ordinamento e poteri della città di Roma, capitale della Repubblica

Presentata il 22 giugno 2023

ONOREVOLI COLLEGGI! — Sono ormai trascorsi più di centocinquanta anni dalla proclamazione di Roma come capitale d’Italia.

In questo contesto appare particolarmente urgente definire un nuovo assetto istituzionale per la città capitale d’Italia. Roma rappresenta l’area metropolitana italiana con la maggior estensione territoriale e, con circa 1.287 chilometri quadrati, copre una superficie pari a quella delle nove maggiori città italiane.

Roma è, al contempo, la capitale europea con la maggior estensione di territorio amministrato, avendo una popolazione di oltre 2.800.000 abitanti.

Se si considera la totalità dell’area metropolitana romana e la si fa coincidere con il territorio della città metropolitana — ex provincia di Roma — l’estensione territoriale raggiunge 5.500 chilometri quadrati e la popolazione oltre 4.300.000 abitanti.

Questi dati appaiono indispensabili per avere una piena percezione della realtà

urbana romana, che è ormai di scala metropolitana, segnata da una sempre più stretta integrazione e saldatura e, a volte, anche da continuità territoriale tra il comune di Roma e i comuni contermini.

A Roma, notoriamente, si concentra l’esercizio delle funzioni di due capitali, quella dello Stato italiano e quella della Città del Vaticano; essa è sede delle rappresentanze diplomatiche di entrambi gli Stati e ospita grandi organizzazioni internazionali come l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura.

Queste caratteristiche, sommarariamente richiamate, consentono ormai di pensare a Roma come a un territorio regionale che può essere efficacemente governato con l’attribuzione di una piena potestà legislativa. In questo senso, Roma avrebbe la possibilità di godere delle stesse prerogative che da anni, a vario modo, caratterizzano tutte le grandi e medie capitali europee.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. Il secondo periodo del terzo comma dell’articolo 114 della Costituzione è sostituito dai seguenti: « La legge dello Stato disciplina l’ordinamento di Roma capitale, riconoscendo forme e condizioni particolari di autonomia normativa, amministrativa e finanziaria e assicurando adeguati mezzi e risorse per lo svolgimento delle sue funzioni. Roma capitale dispone di poteri legislativi definiti nelle materie di cui all’articolo 117, terzo e quarto comma, esclusa la tutela della salute, individuati con lo statuto speciale adottato da Roma capitale a maggioranza dei due terzi dei componenti dell’Assemblea capitolina, sentita la regione Lazio. Roma capitale, nell’esercizio delle sue funzioni amministrative, assicura forme di decentramento ».




2023
2024

XIX LEGISLATURA

Proposta di legge costituzionale “*Modifiche agli articoli 114 , 131 e 132 della Costituzione*”

La proposta **A.C. 1241 Morassut** è la **riproposizione letterale del testo** uscito dalla **Commissione Affari Costituzionali** e **approdato nel giugno 2022 alla discussione della Camera** (iter poi interrotto dalla caduta del Governo Draghi), l' **A.C. 1854- A** sul quale, a detta dell'on. Barelli, c'era stata “**la convergenza unanime delle forze politiche sul contenuto**” che aveva “**consentito di approdare al testo definitivo all’esito di un lavoro approfondito**»



TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 1854	TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 1. 1. Il secondo periodo del terzo comma dell'articolo 114 della Costituzione è sostituito dai seguenti: «La Città di Roma ha i poteri dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Regioni ordinarie. Può conferire con legge le proprie funzioni amministrative a municipi. La legge dello Stato, sentiti gli enti interessati, stabilisce forme di coordinamento tra la Regione Lazio e la Città di Roma».	Art. 1. 1. Il secondo periodo del terzo comma dell'articolo 114 della Costituzione è sostituito dai seguenti: «La legge dello Stato disciplina l'ordinamento di Roma Capitale, riconoscendo forme e condizioni particolari di autonomia normativa, amministrativa e finanziaria e assicurando adeguati mezzi e risorse per lo svolgimento delle sue funzioni. Roma Capitale dispone di poteri legislativi definiti nelle materie di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma, esclusa la tutela della salute, individuati con lo statuto speciale adottato da Roma Capitale a maggioranza dei due terzi dei componenti dell'Assemblea capitolina, sentita la Regione Lazio. Roma Capitale, nell'esercizio delle sue funzioni amministrative, assicura forme di decentramento».
2. In sede di prima attuazione della presente legge costituzionale, alla Città di Roma si applicano le leggi della regione Lazio vigenti prima della data di entrata in vigore della medesima legge costituzionale. Con legge dello Stato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore, sono modificate, sentiti gli enti interessati, le province della regione Lazio.	<i>Suppresso</i>
Art. 2. 1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, successiva alla promulgazione.	Art. 2. 1. Identico. 2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, Roma Capitale adotta lo statuto speciale di cui all'articolo 114, terzo comma, della Costituzione. A seguito dell'entrata in vigore dello statuto speciale si applicano a Roma Capitale le disposizioni di cui agli articoli 127 e 134 della Costituzione. Con legge dello Stato, sentite Roma Capitale e

2023
2024

XIX LEGISLATURA

Proposta di legge costituzionale “Modifiche agli articoli 114 , 131 e 132 della Costituzione

Rileva l'Ufficio studi della Camera nella scheda di lettura che accompagna la proposta AC 1241 Morassut che «**L'attribuzione allo statuto "speciale" approvato dall'Assemblea di Roma capitale** della funzione di individuare i poteri legislativi (nelle materie concorrenti e residuali eccetto la salute) che spettano all'ente **appare suscettibile di approfondimento** sotto diversi profili, in particolare **per quanto riguarda la coerenza con il sistema delle fonti rispetto all'architettura costituzionale** in materia di autonomie territoriali, con particolare riguardo all'articolo 116 della Costituzione» e ancora: «**Nel solo caso di Roma capitale, dunque, l'individuazione dei poteri legislativi sarebbe affidata a una deliberazione (seppure a 2/3 dei componenti) del medesimo ente a cui sono attribuiti i poteri legislativi, senza un coinvolgimento del Parlamento o altre forme di collaborazione con lo Stato** (se non ex post con la legge di attuazione prevista dall'art. 2). In tal senso il testo si verrebbe a differenziare dall'impianto costituzionale definito per le regioni sia ordinarie (anche nell'ambito del regionalismo differenziato) sia a statuto speciale, **attribuendo alla sola decisione autonoma dell'ente locale la scelta delle competenze legislative che andrebbero al medesimo trasferite**».



2023
2024

XIX LEGISLATURA

Proposta di legge costituzionale “*Modifiche agli articoli 114 , 131 e 132 della Costituzione*”

Rileva l'Ufficio studi della Camera nella scheda di lettura che accompagna la **proposta AC 514 Barelli**: «*Si potrebbe dunque valutare, sotto il profilo della formulazione del testo, **se vi sia la consequenziale esigenza di modificare testualmente anche l'articolo 117 della Costituzione**, includendovi espressamente il **richiamo alla città di Roma capitale - nella parte in cui afferma che La potestà legislativa è esercitata dallo "Stato e dalle Regioni"** nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali -, anche al fine di chiarire l'eventuale conseguente attribuzione all'ente della potestà regolamentare nelle medesime materie.*»

